

STATUTO

NUOVA ERA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAGLIE LE VIA TRENTO E TRIESTE
30

Numero REA: LE - 222507

Codice fiscale: 03434020750

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO della Società Cooperativa Sociale denominata "NUOVA ERA - Cooperativa sociale" con sede in Maglie (LE) * * * * * Art. 1 - Costituzione e norme applicabili E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "NUOVA ERA - Cooperativa sociale" Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI cod.civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. Art. 2 - Sede La cooperativa ha sede nel Comune di Maglie (LE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, depositi, punti vendita e unità locali comunque denominate, che non siano sedi secondarie. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie. Art. 3 - Durata La durata della Società è fissata sino al trentuno dicembre duemilaventi (31/12/2020), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci. La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn.1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale. Art. 4 - Scopo e oggetto La cooperativa, che non persegue finalità di lucro ed è retta dai principi della mutualità prevalente, opererà conformemente al dettato normativo della legge 8 novembre 1991 n.381, che detta appunto la disciplina delle cooperative sociali, prefiggendosi lo scopo principale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. Per perseguire i fini suddetti, essa effettuerà lo svolgimento di attività finalizzate anche all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art.1, 1° comma, lettera "b", della legge 8 novembre 1991 n.381, e nel rispetto delle clausole di mutualità prevalente. La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e profes-	
--	--

Allegato "B"
al N. 16763
della Raccolta

sionali, attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521 cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa, ferma restando la propria natura di cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Per il perseguire i fini suddetti la cooperativa svolgerà le seguenti attività ai sensi della legge regionale 1/9/1983 n.21 art.2 comma 3:

- agricoltura, agriturismo, industria agro-alimentare;
- industria;
- artigianato;
- ambiente e beni culturali;
- salvaguardia del territorio;
- commercio;
- attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati;
- servizi.

Ai fini puramente indicativi essa potrà espletare le sottolencate attività, onde con il concorso lavorativo delle persone svantaggiate nella percentuale prevista dalla legge n.381/1991:

- manutenzione del verde pubblico e privato;
- servizi di pulizia di ville comunali, parchi-gioco, campi di calcetto, tennis e di qualsiasi altra struttura sportiva, nonchè la loro gestione;
- servizi di pulizia e/o disinfestazione, derattizzazione di immobili pubblici e privati;
- gestione di mense scolastiche;
- servizi promozionali per le imprese, la raccolta pubblicitaria, nonché l'esecuzione di spots pubblicitari, messaggi promozionali e manifestazioni canore, nonchè spettacoli di arte varia, distribuzione volontaria porta a porta;
- gestione di servizi di ricerca di mercato e la elaborazione di dati per conto terzi;
- servizi per la scoperta e la rivalutazione dei beni artistici e culturali;
- pesca, piscicoltura e miticoltura;

- attività e servizi in campo zootecnico e forestale;
- organizzazione e gestione di aziende agricole e zootecniche, laboratori artigianali, officine, nonché spacci, bar e punti di ristorazione;
- servizi di pulitura camini;
- servizi di guardiania, sorveglianza e custodia armata e non armata;
- servizi bibliotecari ed archivistici;
- gestione servizi e spedizione (pony-express, plichi e pacchi, ecc.);
- gestione di servizi di trasporto merci e/o passeggeri su gomme, rotaie, per mare e per aria con gestione dei relativi terminali e stazioni;
- istituzione e gestione di mezzi di informazione (ad eccezione dei quotidiani e periodici, salvo che ricorrano i presupposti di cui alla legge 416/81), bollettini e materiale divulgativo, riviste, emittenti radiofoniche e televisive, il tutto previa le necessarie autorizzazioni e/o concessioni;
- attività di costruzione e manutenzione di impianti di depurazione acqua e dissalatori;
- attività di gestione di impianti per l'acquacoltura e la piscicoltura;
- gestione di parcheggi pubblici e privati;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, prodotti in proprio o acquistati;
- operazioni di rimonda;
- istituzione e gestione di servizi di manutenzione e rimessaggio imbarcazioni, di porticcioli turistici, di parchi di divertimento ed attività turistiche e agrituristiche complementari e connesse.

Le attività svolte dalla cooperativa sono finalizzate all'inserimento lavorativo sia delle persone svantaggiate, sia di tutti gli altri soci.

Per il conseguimento del proprio scopo sociale, la cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale, finanziaria, locativa e di agenzia, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od aziende aventi scopo analogo, affine e complementare al proprio.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod.civ.

Art. 5 - Numero e categorie di Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

-) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
-) soci lavoratori svantaggiati;
-) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie

previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7 - Soci lavoratori svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 8 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione, Stato di costituzione, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro 25 (venticinque).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a Euro 100.000 (centomila).

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 11 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 12 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 13 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato all'articolo 2531 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, cod.civ.;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 16.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9. In mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo art.16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio consenso con le modalità di cui al precedente art.9. In caso di diniego del consenso e in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.16.

Art. 16 - Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, costituiti dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti fi-

nanziari;

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 9;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve e i fondi di cui innanzi sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 19 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di Euro 25 (venticinque).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti cod.civ. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod.civ. Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e la contemporanea reintegrazione del medesimo.

Art. 20 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa:

-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art.20.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;

- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 23 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 25.

Non possono partecipare alle decisioni i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 24 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.

Art. 25 - Delibere assembleari

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea della Società è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso può essere spedito, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci, a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica e con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovare l'avvenuta ricezione dell'avviso nel termine di cui al comma precedente.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in

mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di costoro, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci (o al revisore).

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasforma-

zione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il voto deve essere comunque palese e deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 26 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente, alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci provvedono alla nomina del Consiglio di Amministrazione, conferendo altresì le cariche di Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.

Art. 27 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga ne-

cessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne faccia le veci, con comunicazione a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avviso deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovarne l'avvenuta ricezione nel termine innanzi indicato.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 28 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed estesi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, nulla escluso ed eccettuato, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o Statuto siano riservati al deliberato delle Assemblee.

L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari, Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 cod.civ., a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

L'Organo Amministrativo è tenuto all'osservanza del metodo collegiale per:

-) la redazione del progetto di bilancio;
-) la redazione dei progetti di fusione e scissione.

Art. 29 - Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, all'Amministratore delegato e al Presidente del Comitato esecutivo, nei limiti della delega loro conferita. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma o la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, altresì, qualora nominati, ai Direttori, ai procuratori e ai mandatari ad negotia, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 30 - Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 31 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 32 - Controllo legale dei conti

La società può nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 cod. civ.

L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire che l'organo di controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429 comma 3, cod. civ.

Ove nominato, l'organo di controllo o il revisore ha le competenze e i poteri per tale organo previsti in materia di società per azioni ed esercita la revisione legale dei conti.

Art. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La cooperativa non può modificare la propria natura di coope-

rativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 cod.civ. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente Statuto agli articoli 18 (divieto di ripartizione di riserve e fondi), 20 (destinazione degli utili), 21 (divieti di distribuzione e remunerazione), 22 (approvazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 33 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono in fatto essere osservate.

Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Francesca Toma, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).

18 di 18